



COMPRESORIO ALPINO TO2 Alta Valle Susa
Piazza Grand Hoche 10056 Oulx (TO) tel 0122 852228 - E.mail : info@cato2.it – Pec: cato2@pec.it

Regolamento 2020 per il prelievo delle specie coturnice, fagiano di monte e pernice bianca

1. Il presente regolamento è predisposto ai sensi della D.G.R. n. 94-3804 del 27/04/2012 e s.m.i., della D.G.R. del 2/10/2020 e del Calendario venatorio regionale 2020/2021.

2. Sono nominativamente autorizzati al prelievo della coturnice, del fagiano di monte e della pernice bianca esclusivamente i cacciatori sul cui tesserino venatorio regionale è stato apposto dal CATO2 lo specifico timbro con la seguente dicitura: "CATO2 – Caccia alla tipica fauna alpina anno 2020". Ai sensi delle norme regionali, il prelievo della tipica fauna alpina è consentito esclusivamente nel C.A di residenza venatoria per i cacciatori piemontesi, i cacciatori foranei devono sottoscrivere a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio "di non praticare la caccia alla tipica fauna alpina in alcun comprensorio della Regione di residenza né in altro comprensorio alpino piemontese".

Congiuntamente all'apposizione del timbro sul tesserino, sono rilasciati i contrassegni numerati da applicare ai capi abbattuti.

3. Il contrassegno va apposto all'ala dell'animale abbattuto, rimuovendo le tacche relative alla data del prelievo. Il cacciatore deve inoltre presentare il capo abbattuto al centro di controllo del CATO2 dove il tecnico incaricato provvederà a compilare la scheda di rilevamento dati attestante la liceità del prelievo.

4. Il piano numerico di prelievo delle specie oggetto del presente regolamento, approvato dalla Giunta regionale per la stagione venatoria 2020/2021, è il seguente:

SPECIE	NUMERO CAPI	CALENDARIO
Coturnice	11	Dal 04/10 al 29/11 nelle giornate di mercoledì e domenica
Fagiano di monte	28	
Pernice bianca	24	

5. A far data dalla stagione venatoria corrente il prelievo della tipica fauna alpina è stato ripartito per distretti territoriali individuati dal Comitato di gestione con deliberazione n.63/2020 in data 15/09/2020, di seguito riportati.

Fagiano di monte

Distretto	n. capi
A. Frais - Galambra	8
B. Gran Bosco - Valle Argentera	7
C. Val Thuras	5
D. Media Valle	8

Coturnice

Distretto	n. capi
A. Frais - Galambra	2
B. Gran Bosco - Valle Argentera	2
C. Val Thuras	2
D. Media Valle	5

Pernice bianca

Distretto	n. capi
A. Frais - Galambra	5
B. Gran Bosco - Valle Argentera	5
C. Val Thuras	4
D. Media Valle	5
E. Sommeiller	5

Si ricorda che per quanto concerne il prelievo della tipica alpina sono tuttora in essere le seguenti ACS:

- La Roche (tutela coturnice riferimento distretto D. Media Valle))
- Gimont – Sagnalonga (tutela fagiano di monte riferimento distretto C.Val Thuras)

Si precisa che è presente, a seguito di ordinanza cautelare TAR Piemonte (n.641/2020), l'ACS

- Giassez (vietata la caccia con la canna liscia riferimento distretto C.Val Thuras)

Il piano di prelievo ripartito per distretti è autorizzato fino al raggiungimento del numero di capi sovraindicati, salvo chiusure anticipate del piano complessivo.

Il prelievo su tutto il territorio del C.A. è autorizzato sino al completamento del piano numerico approvato dalla Giunta Regionale; al fine di evitare eventuali significativi sforamenti, la caccia potrà essere chiusa anticipatamente in caso di prossimità al raggiungimento del piano.

Tutte le chiusure del prelievo saranno pubblicizzate con specifici avvisi sulle bacheche comprensoriali, presso l'ufficio e sul sito internet www.cato2.it.

6. L'esercizio venatorio a queste specie è vietato su terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve e nei SIC, ad eccezione:

- SIC Cima Fournier-Lago Nero (autorizzato il prelievo del fagiano di monte)
- SIC Les Arnauds Punta Quattro Sorelle (autorizzato il prelievo del fagiano di monte)
- SIC Bardonechia Val Fredda (autorizzato il prelievo del fagiano di monte e della coturnice)
- SIC Champplas-Colle Sestriere (autorizzato il prelievo del fagiano di monte e della coturnice)
- SIC Basset-Fraiteve (autorizzato il prelievo della coturnice)

Si ricorda che nei Siti di interesse comunitario (SIC), è vietato utilizzare munizionamento al piombo per qualsiasi forma di caccia.

7. Il cacciatore, prima di ogni uscita, deve verificare se la caccia non sia già stata chiusa ai sensi dell'art. 5 e deve imbucare l'apposito tagliando, debitamente compilato, nelle cassette ubicate nei Comuni

: SEDE DEL COMPENSORIO ALPINO TO2 Piazza Grand Hoche frazione Beaulard Comune di Oulx	
Comune di Giaglione: MUNICIPIO	Comune di Sauze d'Oulx: Piazza Assietta (ex Pro Loco)
Comune di Gravere: MUNICIPIO	Comune di Bardonecchia: STAZIONE F.S.
Comune di Chiomonte: MUNICIPIO	Comune di Cesana T.se: MUNICIPIO
Comune di Exilles: MUNICIPIO*	Comune di Sauze di Cesana: MUNICIPIO
Comune di Salbertrand: MUNICIPIO	Comune di Claviere: MUNICIPIO
Comune di Oulx: INGRESSO SCUOLE MEDIE	Comune di Sestriere: SEDE ATL

Il tagliando deve essere imbucato nella cassetta del Comune di inizio caccia.

8. Il carniere massimo consentito è di quattro capi annuali complessivi, con il limite giornaliero di due capi di fauna stanziale stabilito dal calendario venatorio regionale ed il limite di due capi giornalieri per la coturnice e di un capo giornaliero per il fagiano di monte e la pernice bianca.

9. Durante l'esercizio venatorio il cacciatore deve indossare "sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità".

10. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla normativa vigente.